CONVENZIONE PROGETTO IMPRESACONGARANZIA TRA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO E CONSORZI FIDI

In relazione alle intese intercorse al fine ed formalizzare la Vostra adesione al Progetto "ImpresaConGaranzia" promosso dalla Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo, ci pregiamo comunicare e proporre alla Vostra accettazione la presente Convenzione:

premesso che

A) La Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo (di seguito detta per brevità CAMERA DI COMMERCIO) con propria Deliberazione della Giunta Camerale n. 359 del 14/12/2009 si costituisce soggetto garante fino alla misura della consistenza del Fondo così come suddiviso tra i diversi Confidi aderenti per l'accesso al credito di microimprese, piccole e medie imprese aventi unità operativa nell'ambito del territorio di competenza. L'intervento si realizza mediante operazioni di riassicura-zione a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30/09/2003 nº 269 operanti in primo grado in provincia di Cu-neo. Per i limiti dimensionali di microimprese e piccole e medie imprese si fa riferimento alla vigente normativa U.E. in materia di aiuti di Stato (in raccomandazione particolare la della Commissione delle Comunità Europee del 06/05/2003, ed eventuali successive modifiche);

B)il Confidi in indirizzo, concretamente operante in provincia di Cuneo, ha manifestato la sua disponibilità a collaborare al raggiungimento degli obiettivi connessi alla presente Convenzione mediante sottoscrizione della stessa.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Soggetto garante e gestore del Fondo di Riassicurazione

La CAMERA DI COMMERCIO si costituisce soggetto garante fino alla concorrenza della consistenza del Fondo di riassicurazione e entro il massimale previsto per i singoli confidi a parziale riassicurazione del rischio assunto in primo grado dai Confidi che avranno aderito al presente testo di Convenzione, secondo le condizioni previste nel Regolamento attuativo approvato dalla Giunta Camerale allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante.

Alla consistenza del fondo potranno concorrere, oltre all'Ente camerale, altri soggetti pubblici e privati che condividano le finalità della presente convenzione e comunque previa valutazione della Giunta camerale.

Articolo 2 - Oggetto dell'iniziativa

Le tipologie di imprese, le iniziative finanziabili e la quo-ta massima del rischio assunto in primo grado dai Confidi che la riassicurazione della CAMERA DI COMMERCIO potrà coprire nella misura di cui al successivo articolo 4 sono le seguenti:

- a) imprese di nuova costituzione di ogni settore per investi-menti in beni strumentali, per acquisto di terreni agricoli, acquisto di aziende o partecipazioni societarie complementari e strategiche all'attività imprenditoriale svolta, spese generali per inizio attività fino a 80% b) imprese di ogni settore che rientrano nella definizione di "imprenditoria femminile" di cui alla Legge 215/1992 per in-vestimenti in beni strumentali, nonché per acquisto di terre-ni agricoli, acquisto di aziende o partecipazioni societarie complementari e strategiche rispetto all'attività imprenditoriale svolta: fino a 80%
- c) imprese di ogni settore che realizzano investimenti per operazioni di internazionalizzazione, anche attraverso acquisizione di partecipazioni societarie complementari e strategiche rispetto all'attività imprenditoriale svolta, nelle quali si sia comunque prevista la salvaguardia della operatività in provincia di Cuneo: fino a 60%
- d) imprese di ogni settore che realizzano investimenti in ricerca e sviluppo e più in generale in processi e prodotti innovativi, materiali o immateriali, purchè certificati da un laboratorio di ricerca accreditato presso il Ministero della Ricerca e dell'Università:fino a 60%
- e) imprese agricole, manifatturiere, estrattive ed edili, artigiane e industriali, per investimenti in macchinari e/o attrezzature, mezzi di trasporto, impianti di produzione, compreso acquisto e sviluppo di software, acquisto e/o ristrutturazione di immobili strumentali, acquisto di terreni agricoli, acquisto d'azienda o partecipazioni societarie complementari e strategiche rispetto all'attività imprenditoriale svolta: fino a 50%
- f) imprese di servizi, anche artigiane, per investimenti in arredamenti, attrezzature, compreso acquisto e sviluppo software, mezzi di trasporto ed acquisto e/o ristrutturazione di immobili strumentali ed acquisto d'azienda o partecipazioni societarie complementari e strategiche rispetto all'attività imprenditoriale svolta; fino a 50%
- g) imprese del settore commercio e turismo, compresa somministrazione, per investimenti destinati all'acquisto,

rinnovo e/o ristrutturazione dei locali e delle attrezzature fisse e mobili ed allo sviluppo software, nonché per l'acquisto di aziende o rami d'azienda o partecipazioni societarie complementari e strategiche rispetto all'attività imprenditoriale svolta e mezzi di trasporto; fino a 50% h) Consolidamento e rinegoziazioni di posizioni impostate inizialmente per il finanziamento di investimenti dell'impresa: fino a 50%

Con riferimento agli investimenti in partecipazioni societarie complementari e strategiche rispetto all'attività imprenditoriale svolta, si precisa che vengono escluse dall'agevolazione le acquisizioni di partecipazioni societarie aventi finalità speculative.

Pertanto i Confidi in sede di presentazione delle domande di riassicurazione dovranno provvedere ad esplicitare in maniera chiara le caratteristiche della partecipazione societaria in acquisizione, affinché si possa correttamente comprendere fi-nalità e scopi dell'investimento.

Si precisa che gli investimenti di cui sopra si intendono tutti al netto dell'I.V.A., se detraibile.

Si precisa che non potranno essere ammesse domande finalizza-te a controgarantire carenze di liquidità e che, pertanto, a fronte di richieste di riassicurazione parzialmente destinate ad investimenti, come sopra specificato, e parzialmente a li-quidità di cassa, sarà ritenuta ammissibile la sola parte relativa ad investimenti.

La riassicurazione di cui alla presente Convenzione ha caratere di alternatività rispetto ad altre iniziative agevolative di natura pubblica, quali garanzie - controgaranzie di natura pubblica. Essa potrà pertanto essere concessa solo per investimenti, o parti di essi, per i quali non sono state attivate altre forme similari di intervento, predisposte da U.E., Repubblica Italiana, Regione Piemonte ed altri eventuali.

Ogni Confidi nel predisporre le pratiche da inviare alla riassicurazione di ImpresaConGaranzia deve fare presente, se conosciuta, l'esistenza di altre forme di intervento pubblico per tutto o una parte dell'investimento proposto dall'azienda da garantire, così come nei casi in cui il finanziamento di ImpresaConGaranzia venga utilizzato in "finanzia-mento "finanziamento quale ponte" o temporaneo", in attesa dell'arrivo di eventuali contributi pubblici destinati allo stesso investimento o parte di esso e che generalmente hanno tempi di erogazione assai lunghi. questi casi il Confidi è tenuto ad informare l'imprenditore che l'eventuale concessio-ne di contributo pubblico deve essere destinato alla estin-zione del "finanziamento ponte" garantito da ImpresaConGaran-zia.

Qualora si riscontrasse un diverso utilizzo del contributo pubblico erogato, la riassicurazione di ImpresaConGaranzia decadrà automaticamente.

In ogni altro caso, nel momento in cui la riassicurazione di ImpresaConGaranzia viene concessa, questa è comunque valida secondo quanto previsto contrattualmente dalla Convenzione esistente tra la Camera di Commercio e i Confidi; pertanto, nell'ipotesi di insolvenza dell'imprenditore, questa opererà in favore dei Confidi secondo quanto stabilito dalla Convenzione stessa.

Restano salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità che si dovessero riscontrare a carico degli imprenditori.

Non potranno essere controgarantiti i finanziamenti di importo inferiore a \in 10.000,00 e superiori a \in 1.000.000,00.

Per imprese di nuova costituzione si intendono sia le società costituite che le ditte individuali iscritte al Registro delle Imprese da non più di 18 mesi dalla presentazione della domanda di riassicurazione in originale a ImpresaConGaranzia, sia le imprese ancora da costituire che dovranno regolarizzare la loro posizione entro 90 giorni dall'erogazione del finanziamento, pena la decadenza della relativa riassicurazio-ne.

L'avvenuta erogazione del finanziamento dovrà essere tempestivamente comunicata (anche via e-mail) dai Confidi alla Camera di Commercio.

Articolo 3 - Tipologia dei Finanziamenti

Le operazioni di finanziamento garantite in primo grado dai Confidi e per le quali opera la riassicurazione della CAMERA DI COMMERCIO rientreranno nelle seguenti forme tecniche e limiti di durata ed importo:

- finanziamenti chirografari e/o leasing mobiliari di durata da 18 fino a 120 mesi;
- mutui ipotecari e/o leasing immobiliari di durata fino a
 20 anni;

Articolo 4 - Misura della Riassicurazione

Su ciascun finanziamento la riassicurazione della CAMERA DI COMMERCIO non può superare il 50% della garanzia di cui al precedente articolo 2 assunta in primo grado dai Confidi. Detto limite è elevabile fino all'80% per le imprese e per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 e al 60% per le imprese e per le finalità di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2.

Le garanzie non dovranno configurare in alcun modo la concessione di un "aiuto di Stato", ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE. A tal fine i Confidi interessati avranno

cura di rispettare, sotto la loro responsabilità, in quanto applicabili, le condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1685/2000, come da ultimo modificato dal 1145/2003, garantendo Regolamento (CE) n. altresì costante rispetto di tutte le condizioni previste dalla 2000/C Comunicazione della Commissione n. sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, nonché principi elaborati nella prassi decisionale Commissione Europea relativamente all'Italia, che prevedono, particolare, l'applicazione a carico delle beneficiarie di un corrispettivo della garanzia inferiore a quello stabilito dal mercato.

Articolo 5 - Moltiplicatore del fondo di riassicurazione

Il totale delle controgaranzie pro-tempore in essere concesse ai Confidi aderenti alla presente Convenzione non potrà superare l'importo corrispondente a 5 volte l'importo dell'impegno previsto dalla CAMERA DI COMMERCIO di cui all'articolo 2, secondo comma.

La complessiva responsabilità della CAMERA DI COMMERCIO nei confronti dei Confidi aderenti alla presente Convenzione si intende comunque limitata all' importo del fondo costituito dall'Ente Camerale e nei limiti delle disponibilità stabilite a favore dei singoli Confidi in base a parametri deliberati dalla Giunta Camerale.

Articolo 6 - Ammissione alla Riassicurazione

L'ammissione delle imprese alla riassicurazione avverrà tramite domanda diretta dei Confidi alla CCIAA di Cuneo che con valutazione e atto del dirigente camerale incaricato concederà l'importo e la relativa quota del fondo vincolata. Potranno essere ammesse alle controgaranzie le domande presentate dai Confidi per finanziamenti non ancora erogati dalle banche interessate o già erogati da non più di 180 giorni dalla data della presentazione delle domande in originale a ImpresaConGaranzia.

Similmente, potranno essere ammesse alla riassicurazione solamente le domande presentate per investimenti non ancora realizzati o già realizzati da non più di 12 mesi dalla data di presentazione delle domande in originale alla CCIAA per imprese qià esistenti. Per le imprese di costituzione, di cui all'articolo 2, tale termine viene 18 mesi. Potranno elevato essere ammesse riassicurazione solo le imprese che, al momento presentazione della domanda alla Camera di Commercio, risulteranno in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, di cui all'articolo 18 Legge n. 580 del 1993, all'articolo 17 Legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni, fatte salve le imprese ancora da costituire di cui all'articolo 2.

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico in relazione al completamento della documentazione richiesta.

L'eventuale ammissione alla riassicurazione della CAMERA DI COMMERCIO verrà comunicata ai Confidi.

Articolo 7 - Commissioni

Ciascuna Cooperativa di Garanzia applicherà alle imprese beneficiarie della garanzia del Confidi controgarantita dall'Ente Camerale le commissioni di mercato vigenti nel rispetto dei dettami dell'articolo 4 della presente Convenzione.

Alla Camera di commercio, quale controprestazione per la riassicurazione ricevuta il Confidi riconoscerà una commissione di mercato sul valore della riassicurazione rilasciata entro 60 giorni dall'emissione dell'atto di concessione.

Articolo 8 - Suddivisione del Fondo

Il Dirigente incaricato a concedere la Riassicurazione di cui al precedente articolo 6 provvederà, prima dell'avvio dell'operatività della garanzia, ad effettuare una prima attribuzione della capacità operativa della stessa a favore di ciascuno dei Confidi che hanno aderito all'iniziativa. Tale ripartizione potrà essere successivamente rivista sulla base delle richieste dei Confidi stessi e degli effettivi livelli di utilizzo concretamente raggiunti nel periodo precedente sulla base di un moltiplicatore 5 tra la quota della garanzia di competenza e l'importo delle controgaranzie in essere.

Articolo 9 - Confidi

Ciascuno dei Confidi che ha aderito all'iniziativa provvederà ad assumere in proprio gli impegni di garanzia in primo grado nei confronti delle banche eroganti sulla base delle proprie ordinarie convenzioni. La CAMERA DI COMMERCIO risponderà solo nei confronti del Confidi interessato a fronte della riassicurazione formalmente rilasciata.

In caso di insolvenza sui finanziamenti garantiti, determinata secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni con le banche, ciascun Confidi potrà rivalersi sulla riassicurazione della CAMERA DI COMMERCIO nei limiti della capienza della propria quota di competenza determinata

come indicato al precedente articolo 8, anche a fronte dei versamenti effettuati in via provvisoria, con eventuale conguaglio finale all'atto della definitiva determinazione della perdita ai sensi del comma precedente. Le eventuali perdite eccedenti la capienza della quota di competenza rimarranno a carico dei Confidi interessati.

A fronte delle documentate richieste ricevute entro il 30 settembre di ogni anno la CAMERA DI COMMERCIO provvederà all'esecuzione dei versamenti corrispondenti entro il 30 marzo dell'anno successivo.

Articolo 10 - Rendicontazione

Il dirigente incaricato della concessione delle riassicurazione, entro il 31 marzo di ogni anno solare rendiconterà al-la giunta camerale la situazione in essere.

Articolo 11 - Variazioni

La CAMERA DI COMMERCIO si riserva di modificare, previa verifica con i firmatari dell'accredito, le tipologie di imprese, le iniziative finanziabili, la quota massima del rischio assunto in primo grado dai Confidi specificata nella tabella di cui al secondo comma dell'articolo 2 e la quota massima di riassicurazione concedibile di cui al primo comma dell'articolo 4, in particolare al verificarsi di straordinarie crisi congiunturali di specifici settori dell'economia provinciale.

Articolo 12 - Controversie

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE:

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque ad essa connessa sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera arbitrale di Milano, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera arbitrale di Milano prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale.

CLAUSOLA ARBITRALE:

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

Articolo 13 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Davide Tortora - Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile

Articolo 14 - Norma finale

Le parti dichiarano di aver preso visione del Regolamento e delle condizioni della presente Convenzione.

I presenti accordi entreranno immediatamente in vigore ed avranno durata a tempo indeterminato fino ad esaurimento dell'importo della disponibilità del Fondo e nel limite del massimale previsto per il Confidi o fino a disdetta di una delle parti, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima.

Restano comunque fermi gli impegni di riassicurazione assunti prima della disdetta fino alla definizione dei rapporti giuridici relativi ai finanziamenti sottostanti.

Cuneo,	٦ì	
carred,		

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO COOPERATIVA DI GARANZIA (Il Presidente) (Dr. Ferruccio Dardanello)